

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 87° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175» (1176), d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti

«Riforma dell'ENEA» (1521), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori

«Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» (1705)

«Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale» (1803-bis), risultante dallo stralcio, approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . Pag. 2, 7  
ALIVERTI (DC) ..... 7  
BOATO (Fed. Eur. Ecol.) ..... 7  
GIANOTTI (PCI) ..... 7

*I lavori hanno inizio alle ore 10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«**Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175**» (1176), d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti

«**Riforma dell'ENEA**» (1521), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori

«**Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)**» (1705)

«**Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-bis)**», risultante dallo stralcio, approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175», d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; «Riforma dell'ENEA», d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori; «Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» e «Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale», risultante dallo stralcio, approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803.

Riprendiamo la discussione dei disegni di legge, sospesa nella seduta del 31 ottobre.

Do lettura del nuovo testo redatto dal comitato ristretto in ordine agli articoli 2, 3, 4, 13, 18, 19 e 21.

#### **Art. 2.**

1. Nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente, l'ENEA:

a) promuove ed effettua attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti alle tecnologie di sua competenza;

b) promuove, effettua e coordina studi, ricerche e valutazioni sulle conseguenze derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle tecnologie di sua competenza, ivi inclusi gli aspetti economici e sociali, nonchè sulla sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti;

c) provvede alla definizione e all'attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche

e della sperimentazione alle amministrazioni pubbliche e agli operatori economici, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e la collaborazione nella realizzazione di prototipi, di componenti e di impianti;

d) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive impartite dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con gli enti internazionali che operano nei settori di sua competenza;

e) avvalendosi anche della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) detta le prescrizioni ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali, nonché sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

f) promuove e favorisce la preparazione del personale nel campo delle tecnologie di propria competenza;

g) diffonde e divulga le conoscenze sui problemi di propria competenza;

h) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali sui problemi connessi alle tecnologie di propria competenza. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo:

a) stipula accordi di programma con i Ministri competenti, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti. In particolare stipula accordi di programma con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta rispettivamente del dipartimento per l'energia, del dipartimento per l'ambiente e del dipartimento per l'innovazione tecnologica. Per il finanziamento degli accordi di programma gli stanziamenti, iscritti nel bilancio di previsione del Ministero interessato, sono trasferiti all'ENEA con decreto del Ministro;

b) stipula accordi con le Regioni e gli enti locali. Per tali accordi la partecipazione dell'ENEA alle spese non può superare il 70 per cento, ivi comprese le spese per il proprio personale, salvo quanto previsto dall'articolo 3;

c) promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili secondo le modalità di cui all'articolo 3;

*d)* può affidare, sulla base di appositi contratti, a università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi;

*e)* può promuovere la costituzione, in Italia o all'estero, di società o di consorzi industriali che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie di competenza dell'ente, e parteciparvi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, lettera *d)*, la partecipazione delle imprese, dei consorzi di imprese, di altri enti pubblici e privati all'attuazione degli accordi di programma, degli accordi con Regioni ed enti nonché degli accordi diretti con l'ENEA, deve essere commisurata all'interesse pubblico, all'entità del rischio, al regime di proprietà delle conoscenze e, comunque, non può essere inferiore al 30 per cento.

4. La quota di partecipazione dell'ENEA in società aventi per fini la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione nei settori tecnologici di sua competenza può essere di maggioranza.

5. Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo delle tecnologie di competenza dell'ente - escluse comunque le attività riservate all'Enel dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni - le quote di partecipazione dell'ENEA in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture nonché da competenze.

### Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili al quale possono partecipare anche le Regioni e le Province autonome.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la contabilità del consorzio nonché i rapporti tra i soggetti partecipanti.

3. Il consorzio si avvale, attraverso una apposita convenzione, del personale dell'ENEA.

4. Il consorzio:

*a)* fornisce supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili, demandate da apposite leggi alle Regioni e alle Province autonome, ivi incluse le metodologie a supporto della programmazione energetica regionale;

*b)* promuove interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti e imprese;

c) attiva la domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) svolge e promuove attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica agli utenti.

5. Un apposito capitolo del bilancio consuntivo e della relativa relazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è dedicato all'attività svolta dal consorzio.

6. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA determina con propria delibera, approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entità e modalità della partecipazione dell'ente al finanziamento delle attività del consorzio.

#### Art. 4.

1. L'ENEA opera sulla base di un programma triennale e di piani annuali di attuazione del programma stesso, deliberati dal consiglio di amministrazione. Il programma triennale, corredato delle indicazioni finanziarie per l'intero periodo, è trasmesso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone il programma di cui al comma 1 all'esame di una commissione interministeriale composta dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del bilancio e della programmazione economica, e lo presenta, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma stesso da parte dell'ENEA, al CIPE per l'approvazione.

3. La commissione di cui al comma 2 ha altresì il compito di approvare il piano annuale di attuazione del programma di cui al comma 1, comprendente anche gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

4. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione del programma triennale da parte del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo trasmette al Parlamento, insieme a una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel triennio precedente e al disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'ente, in aggiunta alle risorse destinate alla realizzazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dei mezzi finanziari necessari per lo sviluppo - nel periodo del nuovo programma - delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), f), g) e h) e di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d).

5. I mezzi necessari per le spese di personale e per il funzionamento delle infrastrutture dell'ente sono assegnati annualmente con la legge finanziaria, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma.

## Art. 13.

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

2. Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente e del Ministero del tesoro.

3. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dall'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro del tesoro.

4. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria nonchè di qualsiasi attività, anche occasionale, che sia in conflitto con gli interessi e i compiti dell'ente.

5. Il dipendente dell'ENEA nominato consigliere di amministrazione del medesimo ente è collocato, per la durata dell'incarico, in aspettativa senza assegni e senza progressione di carriera.

6. Il consiglio di amministrazione può collocare fuori ruolo i dipendenti chiamati a ricoprire presso le pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente. A tali dipendenti non possono essere attribuiti compensi per il periodo di collocamento fuori ruolo, salvo il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

## Art. 18.

1. I dipendenti dell'ENEA non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione, liquidatore e sindaco di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## Art. 19.

1. I dipendenti dell'ENEA possono essere, con il loro consenso, comandati a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali o comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, esteri o internazionali, o altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali che ne facciano richiesta.

## Art. 21.

1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata da un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'ente stesso e che è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro.

ALIVERTI. Grazie, signor Presidente, per l'illustrazione degli articoli. Propongo che nella seduta antimeridiana si proceda ulteriormente in sede ristretta alla definizione di quanto resta ancora da chiarire, in modo tale che nella seduta pomeridiana si possa varare il disegno di legge nel suo complesso.

GIANOTTI. Esprimo parere favorevole alla proposta del senatore Aliverti.

BOATO. Signor Presidente, personalmente preferirei la prosecuzione della seduta in modo tale che emergano esattamente tutte le posizioni espresse dai Gruppi politici: tuttavia non voglio modificare la programmazione dei lavori che, mi rendo conto, assicura un alto grado di efficienza, ancorchè - forse - a discapito della chiarezza dei vari contributi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Decidiamo, quindi, di proseguire in sede di comitato ristretto con l'impegno di concludere i lavori entro la mattinata in modo che nella seduta pomeridiana si passi alla votazione del testo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA